



Tribunale di Foggia

Seconda Sezione Civile

Visto il ruolo d'udienza del **26.11.2024**

rilevata la necessità di riorganizzazione del ruolo, stante l'affidamento dello stesso in data 04.09.24;

rilevata la necessità di contenere gli assembramenti negli spazi comuni;

letto l'art. 127^{ter} c.p.c. introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, a decorrere dal 1° gennaio 2023 per i procedimenti civili pendenti davanti al Tribunale;

ritenuto che le controversie sotto indicate rientrano tra quelle che secondo la disposizione richiamata possono essere trattate mediante scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, per cui le parti non dovranno comparire fisicamente all'udienza, ma provvederanno al deposito in via telematica di dette note scritte entro la data dell'udienza, possibilmente entro le ore 07,00 al fine di consentire alla Cancelleria la lavorazione delle stesse;

ritenuto comunque opportuno invitare sin d'ora i difensori, in un'ottica di leale collaborazione ex art. 88 c.p.c., a depositare tali note (ove possibile anche in forma congiunta) prima del decorso del termine perentorio appresso indicato, ovvero, salvo ostacoli, almeno tre giorni prima dell'udienza già fissata;

ritenuto altresì opportuno, al fine di riorganizzazione del ruolo, per i restanti fascicoli di ricalendarizzare il giudizio, alla luce del carico di ruolo del sottoscritto magistrato, come sotto indicato;

DISPONE

A. per i seguenti fascicoli:

Numero Ruolo	Anno Ruolo
1872	2016
6325	2017
2132	2018
6507	2020
1804	2021
1838	2021
2202	2021
6710	2021
1083	2022
1812	2022
3114	2022
4863	2022
5913	2022
883	2023
922	2023
1437	2023
1630	2023
2305	2023

- che l'udienza già fissata per il giorno sopra indicato sia sostituita dallo scambio di note scritte;

- **asigna** alle parti termine perentorio sino alla medesima data per il deposito telematico delle predette note scritte, possibilmente entro le ore 7:00;



- **invita** comunque i difensori, in un'ottica di leale collaborazione ex art. 88 c.p.c. e salvo ostacoli, a depositare le note (ove possibile in forma congiunta) prima del decorso del termine perentorio indicato, almeno tre giorni prima dell'udienza già fissata;

- **avverte** che:

1. ai sensi dell'art. 127ter, IV co. c.p.c., «*Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo*»;

2. ai sensi dell'art. 127ter, V co. c.p.c., «*Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti*».

B. per i seguenti fascicoli, dispone invece i seguenti rinvii:

- **RG n. 856/2024 all'udienza del 05.12.25, ore 9 e ss.**

Manda alla cancelleria di darne avviso alle parti costituite in tutti i fascicoli, con annotazione "trattazione scritta" ove disposta, e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.

Lì 15/11/2024

Il Giudice
(dott. Luca Mercuri)

